

TRIBUNALE DI SIRACUSA

PROCEDIMENTO ESECUTIVO IMMOBILIARE N. 132/25 R.E.I.

AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto avv. Giuseppe Librizzi, professionista delegato, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., per il compimento delle operazioni di vendita, che avverranno presso la sala aste (stanza n. 26) sita nel Palazzo di Giustizia (viale Santa Panagia 109, Siracusa, livello 0, corpo B, fax: 0931.752616);

premesso che il G.E. ha disposto procedersi – nominando gestore della vendita telematica la società Aste Giudiziarie – alla **vendita sincrona mista** dell'immobile appresso descritto:

LOTTO 1: Piena proprietà di un appartamento sito a Siracusa in via Montegrappa 72, cat. A\5, vani 2,5, esteso mq. 47 ca.; in N.C.E.U. al Fg. 167 p.lla 4697 sub 7 (ex Fg. 168 p.lla 360 sub 7). Prezzo base d'asta € 37.084,84 (al netto dei costi per la regolarizzazione urbanistica e catastale meglio descritti in perizia). Valore minimo dell'offerta a pena di inefficacia della stessa ex art. 571 c.p.c. € 27.813,63. Minima offerta in aumento € 2.000,00.

L'immobile sarà posto in vendita (precisando che la vendita è a corpo e non a misura e che eventuali differenza di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo) nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano risultante dalla documentazione in atti (con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni, azioni e servitù, attive e passive) anche in relazione alla legge n. 47 del 1985 ed al testo unico di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 e loro successive modificazioni e/o integrazioni, con espresso avvertimento che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico, e di cui all'art. 40, 6° comma, della citata legge 28/2/85 n. 47, con presentazione della domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

In particolare, si evidenzia che il Consulente Tecnico d'Ufficio, nella relazione di stima, ha accertato che: *"... l'immobile, come più dettagliatamente spiegato al paragrafo 2.5, è parzialmente abusivo ma sanabile. Le due categorie di irregolarità riscontrate, quelle della distribuzione interna, e quella delle aperture sul prospetto, sono sanabili, ai sensi dell'art.3, comma 5, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n.16, presentando una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)..."*

Inoltre, si dichiara espressamente che è stato redatto apposito APE (classe energetica G) e di non essere in grado di verificare se tutti gli impianti (elettrici, idrici, sanitari, radiotelevisivi, riscaldamento, gas, ecc.) posti a servizio dell'immobile sopra descritto siano conformi alle normative vigenti. Detto immobile, pertanto, anche relativamente ai suddetti impianti, verrà venduto nello stato di fatto in cui quest'ultimo oggi si trova e relativamente ai quali viene espressamente esclusa la garanzia di legge.

Infatti, la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

In ordine ai **titoli edilizi**, si riporta quanto contenuto nella relazione di stima in atti: *"...Presso l'ufficio archivio del Comune di Siracusa non è stato trovato un titolo edilizio che possa certificare la regolare edificazione dell'edificio che ospita il bene oggetto di pignoramento. La planimetria catastale dell'appartamento, però, è stata presentata il 11.10.1939, cioè prima del 1942. La legge 1150, del 17 Agosto 1942 ha imposto, a tutti gli immobili situati entro il centro abitato, la necessità di dotarsi di una licenza edilizia per essere edificati; essendo stato realizzato prima di quella data non necessitava di una licenza edilizia. Per tale ragione l'immobile, perlomeno per la porzione che riguarda l'appartamento in oggetto, è da considerarsi regolare. Presso l'ufficio archivio del Comune di Siracusa, però, sono state trovate alcune documentazioni riguardanti la sopraelevazione e la modifica del primo piano dell'edificio. La richiesta è stata depositata il 05.08.1959, firmata dal tecnico, geometra ..., per conto della proprietaria, signora Osservando i disegni allegati si può notare che una parte di uno dei due appartamenti al primo piano coincide con l'appartamento pignorato. In particolare con gli ambienti denominati, nel disegno 2, A2|camera, A3|camera e A4|bagno. Questa porzione dell'appartamento apparteneva dunque a un'altra abitazione, ed è stata successivamente reintegrata all'abitazione originaria. All'interno di questa porzione dell'appartamento sono presenti alcune modifiche alle tramezzature interne e alle aperture sul patio interno, tutte e tre le finestre attualmente presenti nei locali denominati A3|cucina, A4|bagno e A2|camera, hanno infatti aperture diverse rispetto a quelle autorizzate. Per la modifica della sopraelevazione è*

presente anche una autorizzazione di Abitabilità, rilasciata dal Comune di Siracusa il 31.05.1961, ma essendo intervenute le modifiche descritte l'abitabilità è da considerarsi decaduta. L'appartamento in oggetto può dunque considerarsi regolare sotto il profilo urbanistico, ma presenta alcuni abusi, nel paragrafo 2.7 verranno calcolati i costi per la loro sanatoria...".

In ordine alla **destinazione urbanistica**, si riporta quanto contenuto nella relazione di stima in atti: "... Il fabbricato oggetto di pignoramento immobiliare è classificato dal P.R.G. del Comune di Siracusa come zona B.1.2: «tessuti consolidati di valore ambientale». Il bene è inoltre sottoposto a vincolo del Piano Paesaggistico, con livello di tutela 1..."

Per quanto riguarda lo **stato di possesso**, si precisa l'immobile pignorato è nella disponibilità del sottoscritto professionista.

Ed ancora,

- ritenuto che occorre fissare sia i termini per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e la data per l'esame delle stesse, specificando che tali offerte potranno essere presentate sia in via telematica che su supporto analogico mediante deposito di busta;
- ritenuto che chiunque, ad eccezione del debitore, è ammesso a presentare offerte per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.;
- ritenuto che l'offerente "analogico" deve presentare, presso lo studio del professionista delegato e previo appuntamento telefonico (0931.60852), una dichiarazione in regola con il bollo, contenente le proprie generalità e, in caso di persone fisiche, lo stato civile e, se del caso, il regime patrimoniale (in caso di comunione legale dovranno essere indicati anche i dati del coniuge), il recapito telefonico nonché l'espressa indicazione di aver preso visione della perizia di stima, l'indicazione del prezzo e del bene o dei beni a cui detta offerta si riferisce, del modo e tempo di pagamento e ogni elemento utile alla valutazione dell'offerta stessa, oltre a copia di valido documento di identità e del codice fiscale e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione;
- che, se l'offerente è minorenni, l'offerta andrà sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice tutelare; se l'offerente agisce quale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato l'atto che giustifichi i poteri (es. procura speciale o certificato camerale);
- ritenuto che in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, deve essere indicato quello che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
- ritenuto che l'offerta (disciplinata dall'art. 571 c.p.c.), deve pervenire, a pena di inefficacia, entro le ore 12.00 del giorno precedente la vendita, precisando che, nel caso di offerta

tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14. Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15. Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle

operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente”;

- ritenuto che, in caso di offerta telematica, l'offerente deve procedere al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per legge in modalità telematica, salvo che sia esentato ai sensi del D.P.R. 447/2000; tale importo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel “manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica”, sul Portale dei Servizi Telematici all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite il servizio “Pagamento di bolli digitali”;

- ritenuto che, in caso di unico offerente, se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, si può far luogo alla vendita quando debba ritenersi non esservi seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.;

- ritenuto che, in caso di più offerte, salvo quanto disposto dal 2° e 4° comma dell'art. 573 c.p.c. in caso di presentazione di istanza di assegnazione, si procederà ad una gara tra gli offerenti sulla base dell'offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, potrà essere disposta – ai sensi dell'art. 573 c.p.c. – la vendita a favore della migliore offerta. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta si terrà conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi di pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. Nell'ipotesi di più offerte uguali, la vendita verrà disposta a favore di colui che l'ha presentata per primo;

- ritenuto che l'aggiudicazione sarà definitiva non essendo soggetta all'aumento del quinto di cui all'art. 584 c.p.c..

Ed ancora,

- ritenuto che l'aggiudicatario, entro il termine (non prorogabile) di centoventi giorni dalla data di aggiudicazione, a pena di decadenza da quest'ultima e perdita della cauzione, dovrà versare il saldo del prezzo, detratta la sola cauzione, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla procedura e, con le stesse modalità, l'eventuale integrazione del deposito per spese;

- ritenuto che, qualora il procedimento si basi su credito fondiario, il pagamento sarà effettuato, ex art. 41, comma 4, D. Lgs. 1/9/93 n. 385, direttamente alla banca creditrice che ne faccia istanza entro l'aggiudicazione, nei limiti del credito azionato ed entro il medesimo termine di centoventi giorni dalla data di aggiudicazione;

- ritenuto che l'immobile sarà venduto libero da iscrizioni ipotecarie, pignoramenti ed altre

trascrizioni pregiudizievoli che, se esistenti al momento della vendita, verranno cancellate a cura del professionista delegato. Ogni relativo onere fiscale e tributario derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario;

- ritenuto che sono poste a carico dell'aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, ai sensi dell'art. 2, c. VII, del D.M. 227/2015;

- che se l'immobile è ancora occupato dall'esecutato o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà attuata – salvo espresso esonero da formalizzarsi a cura dell'aggiudicatario nel termine di dieci giorni dalla notifica o comunicazione del decreto di trasferimento – a cura del custode giudiziario, senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario o assegnatario;

- ritenuto che del presente avviso, unitamente all'elaborato peritale ed all'ordinanza di delega, verrà data pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche e mediante pubblicazione (in uno all'ordinanza di vendita ed alla relazione dell'esperto) sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.tribunalesiracusa.it, casa.it, idealista.it, bakeka.it, astalegale.net, asteimmobili.it, portaleaste.com e pubblicomonline.it;

- che, ai fini dei versamenti di cui in premessa, il conto della procedura - acceso presso la BPER Banca, ag. di Siracusa - ha il seguente codice IBAN: IT 23 O 0538 7171 0000000 4796720. Si precisa che il bonifico dovrà riportare, caso per caso, le seguenti causali: 1) "procedura esecutiva n. 132/25 REI - versamento cauzione lotto 1"; 2) "procedura esecutiva n. 132/25 REI - versamento fondo spese lotto 1"; 3) "procedura esecutiva n. 132/25 REI - versamento saldo-prezzo lotto 1"; 4) "procedura esecutiva n. 132/25 REI - versamento integrazione fondo spese lotto 1";

tutto ciò premesso e ritenuto

FISSA

la data del **28/10/2026, ore 11.00**, per l'esame delle offerte di acquisto senza incanto.

Ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso lo studio del predetto Professionista Delegato previo appuntamento telefonico (0931.60852, lunedì e mercoledì 17.30-20).

Siracusa lì 5/7/26

Il professionista delegato
Avv. Giuseppe Librizzi